



UNICAMILLUS

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI AMBIENTI DELL'UNIVERSITÀ UNICAMILLUS

Rev_1 Approvato con DR 32 del 15 gennaio 2026 (Rif. 104)

(Modifiche al Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'11 dicembre 2023)

Art.1 – Campo di applicazione e riferimenti normativi

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di applicazione del divieto di fumo, compreso quello da sigaretta elettronica, in tutti gli ambienti dell'Università UniCamillus perseguendo il fine primario della "tutela della salute dei non fumatori".
2. La sua applicazione riguarda gli studenti, il Personale Tecnico Amministrativo (PTA), docenti e ricercatori, i collaboratori e tutti gli utenti che frequentino a qualsiasi titolo i locali e le aree di pertinenza dell'Ateneo, gli utenti che utilizzino autovetture aziendali.
3. Il presente Regolamento viene emanato in attuazione della Normativa vigente in materia di fumo:
 - Legge 11 novembre 1975 n° 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblici";
 - Legge 24 novembre 1981 n° 689 "Modifiche al sistema penale";
 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione";
 - Circolare del Ministero della Sanità n° 4 del 28 marzo 2001 "interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
 - Legge 28 dicembre 2001 n° 448 (art. 52, comma 20) "Legge finanziaria 2002";
 - Legge 16 gennaio 2003, n° 3 (art. 51) "Tutela della salute dei non fumatori";
 - Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 23/12/2003 "Attuazione art. 51 comma 2 legge 16/1/2003 n° 3";
 - Accordo Stato -Regioni del 24.07.2003;
 - Accordo della Conferenza Stato – Regioni del 16/12/2004;
 - Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art 51 della legge 16 gennaio 2003 n° 3, sulla salute dei non fumatori;
 - Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005);
 - D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
 - D. L. 12 settembre 2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
 - Interpello n.15 del 24.10.2013 - Risposta al quesito dell'estensione della normativa sul divieto di fumo anche alle cosiddette sigarette elettroniche;
 - L. 128 del 8.11.2013 (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2013) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
 - Circolare del 4.02.2016 del Ministero della Salute. Particolare riferimento al Divieto di fumo in auto.

Art.2 – Locali soggetti al divieto di fumo

1. È stabilito il divieto assoluto di fumo nei seguenti locali:
 - **Strutture:** gli uffici e le sale riunioni nonché ogni altro spazio ed unità organizzativa e/o amministrativa che opera al di fuori delle predette strutture, istituita o amministrata dall'Ateneo;
 - **Locali aperti al pubblico:** le aule, le biblioteche, le sale di lettura, le sale relax, le sale di riunione, i laboratori, le aree di transito quali atri, corridoi e scale interne ed infine i servizi igienici;

Art.3 – Locali non soggetti al divieto di fumo

1. È consentito fumare nelle aree esterne e nelle aree riservate ai fumatori "smoking area" debitamente attrezzate e segnalate.

Art. 4 – Segnaletica

1. La divulgazione dell'informazione relativa al divieto di fumo è affidata all'affissione di apposita cartellonistica, collocata in posizioni chiaramente visibili, in particolare:
 - in prossimità degli accessi esterni dell'Ateneo;
 - nei corridoi, nelle aule e nelle zone ristoro;
 - all'ingresso delle scale e degli ascensori;
 - in ogni altro luogo caratterizzato da un elevato afflusso di utenti.
2. Negli ambienti sopra citati, la cartellonistica dovrà indicare:
 - la denominazione dell'Ateneo;
 - la dicitura "VIETATO FUMARE";
 - l'indicazione della normativa di riferimento;
 - le sanzioni previste per i trasgressori;
 - l'indicazione dei soggetti incaricati all'osservanza del divieto di fumo.
3. Nelle strutture costituite da singoli locali adibiti prevalentemente ad uffici o aule possono essere affissi cartelli riportanti la sola dicitura "VIETATO FUMARE".

Art. 5 – Addetti alla sorveglianza e relativi compiti

1. I soggetti tenuti a vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare e contestare le infrazioni, nell'ambito delle attività e degli spazi di competenza sono persone formalmente e individualmente identificate, alle quali è affidato il compito di verificare il rispetto del divieto di fumo e di contestare le eventuali infrazioni.
2. Gli addetti alla sorveglianza preposti devono verificare la presenza e l'integrità della cartellonistica in tutti gli ambienti nei quali è previsto il divieto di fumo, nonché la correttezza delle indicazioni riportate nella cartellonistica.
3. Nei casi di violazione del divieto, gli addetti alla sorveglianza, procedono all'accertamento delle relative infrazioni, contestano immediatamente al trasgressore la violazione e provvedono alla redazione in duplice copia del verbale di accertamento, secondo lo schema indicato nell'Allegato A, previa identificazione del trasgressore tramite documento di identità. Resta ferma la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento d'illeciti amministrativi.
4. Ove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere la certificazione dell'avvenuta notifica (relata) del verbale, il verbale stesso gli deve essere trasmesso mediante lettera A/R o a mezzo posta elettronica certificata.
5. Gli addetti alla sorveglianza consegnano una copia del verbale di contestazione al trasgressore, unitamente all'invito a fornire, entro 60 giorni, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, secondo le modalità specificate nel verbale di accertamento.
6. In ordine di tempo, gli addetti:
 - (a) contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo;
 - (b) richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità, prendendo nota delle sue esatte generalità e dell'indirizzo, da trascrivere nel verbale di accertamento.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. In tal caso sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, cui è stata contestata la violazione della legge, invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando

di ricevere il verbale”. Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R o a mezzo pec, il cui importo gli viene addebitato aggiungendolo alle sanzioni da pagare.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”.

Gli addetti, altresì, dovranno consegnare una copia all’Ufficio Prevenzione e Protezione che provvederà a trasmetterne copia all’Autorità competente.

7. Durante le lezioni il Docente è tenuto a segnalare eventuali infrazioni al personale preposto.

Art. 6 – Sanzioni

1. Così come stabilito dall’art. 7 della legge n. 584/1975, come modificato dall’art. 52, co. 20 della L. n. 28/12/2001 n. 448 e dall’art. 51, co. 7 della L. 16/01/2003 n.3, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 (cinquanta) ad 275,00 in caso di recidive.
2. La misura della sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni di età.

Art.7 – Pagamento sanzioni pecuniarie

1. La sanzione viene applicata utilizzando il verbale (Allegato 1).
2. Se l’infrazione al divieto di fumare è inflitta da organi statali (Polizia di Stato, Carabinieri, dirigenti o incaricati della Pubblica Amministrazione, ecc.) ovvero dall’Ateneo il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato:
 - in banca o presso uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, come citato nel comma 2, art.7 e indicando la causale del versamento “violazione del divieto di fumo contestata dai preposti dell’Università UniCamillus con verbale n. ___ del ____ (art.8, L.584/75);
 - presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
 - presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione divieto di fumo”.
3. Se la sanzione viene elevata da Polizia Municipale, personale del Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria o altri organi non statali sul territorio della Regione, il pagamento è effettuato secondo le procedure da questi indicate.

Art. 8 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento vigente si rimanda alle disposizioni di leggi vigenti in materia.

ALLEGATO A

1. Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa.



UNICAMILLUS

Oggetto: Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n. _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ presso _____
il sottoscritto _____
incaricato all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo

ACCERTA

che il Sig./Sig.ra _____,
identificato tramite documento n. _____ rilasciato dal _____ in data _____,
residente a _____, indirizzo _____ in presenza di apposito cartello di avviso del
divieto di fumo, fumava nei locali (specificare quali)

in violazione della legge Legge 16.01.03 n. 3 e ss. Mm. E ii,

COMMINA

allo stesso/a sanzione pecuniaria pari ad euro _____ (*).

Il trasgressore ha chiesto che sia inserito a verbale la seguente dichiarazione:

NOTIFICA: Il sottoscritto _____, notifica il presente verbale al
Sig./Sig.ra _____, mediante consegna di copia in proprie mani.

Il trasgressore

Il verbalizzante

In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a mezzo di posta A/R o a mezzo pec.

(*) Avvertenza: MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione con le seguenti modalità: - con pagamento presso il Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Roma; - tramite delega alla propria Banca al pagamento; - con pagamento presso gli Uffici Postali.

Il pagamento al Concessionario o alla Banca delegata ovvero agli Uffici Postali dovrà avvenire compilando l'apposito modulo "F23" (in distribuzione presso le sedi del Concessionario, delle Banche delegate e degli Uffici Postali) e indicando il codice tributo "131T", corrispondente alla voce "Sanzioni amministrative diverse da I.V.A.", causale del versamento "Violazione del divieto di fumo contestata dai preposti dell'Università UniCamillus con verbale n. XX del XX (art. 8 L. n.584/75)". Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'Ufficio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo. Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l'amministrazione presenterà rapporto al Prefetto di Roma, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell'attivazione del procedimento ingiuntivo.